



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.2 - La ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione

Bando
“sostegno all'avvio e rafforzamento di imprese sociali e cooperative sociali”

1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 1.3.2 del PR FESR Liguria 2021-2027, il bando si propone di sostenere le imprese e cooperative sociali valorizzando l'impresa sociale come leva per lo sviluppo economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le seguenti tipologie di imprese:
 - a) imprese sociali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, costituite in forma di società (di persone o di capitali);
 - b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. e loro consorzi;
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014;
 - essere iscritte nel Registro delle imprese e attive;
 - essere iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore e inserite negli elenchi, albi, anagrafi prescritti dalla rispettiva normativa di riferimento.
3. Sono escluse dai benefici del presente bando:
 - a) le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - c) le imprese in difficoltà¹;
 - d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi²;
 - e) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - f) le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Ai sensi dell'art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

3) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nel territorio della Regione Liguria che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente.

4) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento programmi di investimento diretti allo sviluppo dell'attività d'impresa compatibili con le finalità statutarie e funzionali all'attività esercitata.
2. Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati a far data dal 1° giugno 2024, purché non materialmente completati o pienamente attuati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
3. I programmi di investimento devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
4. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30.000,00 euro.
6. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
7. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 1.

5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese finalizzate alla realizzazione del programma d'investimento riguardanti le seguenti voci:
 - a) acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo, opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - b) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili;

- c) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, acquisto (cessione della proprietà o dell'uso) di programmi informatici, brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how; non sono ammissibili le spese relative a mezzi mobili ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, il cui costo è riconosciuto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei costi ammissibili riferiti agli altri beni di cui alla presente voce di spesa;
- d) prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili, per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, comprese le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc);
- e) costi generali per la definizione e gestione del progetto, riconosciuti applicando ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario nella misura del 7% della somma delle spese ammissibili; la spesa non è soggetta a rendicontazione ma la quota parte del corrispondente contributo riconosciuto è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario che verranno descritti nella rendicontazione.

- 2. Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
- 3. Il totale delle spese riferite ai beni di cui alla lettera c) deve essere in ogni caso non inferiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili come determinati dall'esito istruttorio.
- 4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa relativi ai beni materiali di cui alla voce c) del precedente punto 1) nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
- 5. Gli attivi materiali e immateriali (cessione della proprietà dei beni di cui alla voce a) del precedente punto 1) sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
- 6. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
- 7. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
- 8. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente e devono riportare, ai sensi di quanto

prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto), di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 comunicato da FI.L.S.E. S.p.A, pena la inammissibilità della corrispondente spesa. Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione e comunicazione del C.U.P., lo stesso deve essere riportato nelle quietanze di pagamento.

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, dovrà essere attestata dal beneficiario mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

9. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
- a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - f) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - g) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - h) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - i) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - j) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - k) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili¹;

¹ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

- l) le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
10. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
11. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
12. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'importo del programma di investimento ammissibile e fino all'importo massimo non superiore a euro 100.000, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).
2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento *de minimis*, relativamente alle stesse spese ammissibili.

7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 28/05/2025 al giorno 14/06/2025.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 02/04/2025.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

6. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - a. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
 - b. computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - c. elaborati tecnici del progetto predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande vengono esaminate in base alla data di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella stessa data ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al punto 11 del presente articolo, è determinato applicando i criteri premiali di cui al punto 12.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge n. 241/1990.

3. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
7. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
9. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, in adempimento all'articolo 49 c.3 del Regolamento UE 1060/2021.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda

2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, etc)
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, etc)
4. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060
5. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale
6. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH
7. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060

Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito esposti.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di selezione sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine al criterio di selezione n. 4 (Sostenibilità finanziaria del progetto) abbia esito positivo e che conseguano punteggio minimo uguale a 25

	n.	Criteri	Elementi di valutazione	punteggio	
Qualità dell' operazione	1	Qualità progettuale	Livello di definizione e chiarezza degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento	nulla	0
				bassa	3
				media	6
				alta	10
			Congruità dell'intervento in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi e coerenza dei tempi di realizzazione	nulla	0
				bassa	3
	2	Capacità dell'operazione di innalzare la competitività dell'impresa	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di innalzamento della competitività dell'impresa e miglioramento della posizione dell'impresa sul mercato di riferimento	media	6
				alta	10

	3	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di crescita e rafforzamento produttivo	nulla bassa media alta	0 3 6 10
Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto	4	Sostenibilità finanziaria del progetto	Valutazione: negativa positiva	0 10	
	5	Qualità economico – finanziaria del progetto	Livello di definizione, chiarezza e congruenza dell'analisi costi/benefici	nulla bassa media alta	0 3 6 10

12. Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Sostenibilità ambientale (beneficiario in possesso di certificazione ambientale o intervento ricomprendente costi per acquisizione di certificazione ambientale)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
2	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda - Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>2</u> 1 <u>2</u> 1
3	Sostenibilità ambientale dell'intervento (in termini di acquisto di macchinari con tecnologie che minimizzano il consumo di risorse (ed es: energia ad acqua), le emissioni di inquinanti e di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati a smaltimento)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
4	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
5	Impatto occupazionale	- Solo mantenimento occupazionale - Nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, in applicazione di contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: =1 - Nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, in applicazione di contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: >1	<u>1</u> <u>2</u> 3
6	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni - Sì - No Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne - Sì - No	<u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>0</u>
7	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
8	Attività appartenenti al settore della green economy	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
9	Sinergie con la Strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale (criterio 5), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria.
2. L'agevolazione sarà erogata, entro 80 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipo fino al 95% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che sarà disponibile sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
 - b. una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure, in caso di avvenuta richiesta di anticipazione, la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato, previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line;
 - c. saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

11) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a) realizzare materialmente e concludere il programma di investimento entro i termini previsti al paragrafo 4, conformemente alla proposta approvata;
 - b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nei territori di cui alle corrispondenti linee del bando;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
 - d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai

beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
 - g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio – economici volti a valutare gli effetti prodotti;
 - h) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
 - i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
 - j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027
- e inoltre
- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
 - l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
 - m) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto), salvo quanto previsto all'art. 5 del bando;
 - n) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
 - o) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio;

12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

- b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento *de minimis*,”;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l’iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell’intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui all’art. 4 “iniziative ammissibili” del bando, salvo, in questo ultimo caso, cause di forza maggiore debitamente motivate;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell’impresa beneficiaria.
 - f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell’iniziativa;
- 2. Nel caso in cui l’intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell’agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull’effettivo completamento dell’intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 - 3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso
 - 4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l’altro, l’ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
 - 5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l’erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13) Controlli

- 1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
- 2. Laddove, all’esito dell’attività di controllo, risulti l’indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell’insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all’applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 316 ter del Codice penale.

14) Informativa sulla privacy

- 1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’informativa allegata al

presente bando, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (Allegato 2).

2. FI.L.S.E. S.p.A provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1

Esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058

- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di “teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti” come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di “cogenerazione ad alto rendimento” come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Allegato 2

Tutela della privacy

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 -fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'attuazione dell'Azione 1.3.2 bando per il sostegno all'avvio e rafforzamento di imprese sociali e cooperative sociali, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente

con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it, settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

Allegato 3

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. E sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
 5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
 6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.2. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.